

Civile Sent. Sez. 5 Num. 16727 Anno 2015

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 12/08/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 598-2012 proposto da:

APICI ASSOCIAZIONI PROVINCIALI INVALIDI CIVILI E  
CITTADINI ANZIANI SEDE PROVINCIALE in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso  
lo studio dell'avvocato FRANCO COSENZA, rappresentato e  
difeso dall'avvocato FILOMENA D'ANIELLO giusta delega a  
margine;

- *ricorrente* -

**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA  
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

2015

2301

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e  
difende;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 52/2011 della COMM.TRIB.REG. di  
FIRENZE, depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17/06/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO  
TERRUSI;

udito per il controricorrente l'Avvocato ROCCHITTA che  
si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

## Svolgimento del processo

La commissione tributaria provinciale di Pistoia accoglieva il ricorso di Apici - Associazione provinciale invalidi civili e cittadini anziani, sede locale, avverso sette avvisi di accertamento dell'agenzia delle entrate, concernenti gli anni dal 1998 al 2004, mediante i quali erano stati ripresi a tassazione ricavi ai fini dell'Irpeg, dell'Irap e dell'Iva in conseguenza di un provvedimento di cancellazione dell'anagrafe delle Onlus.

La commissione, premessa la soggettività giuridica della sede locale di Apici, riteneva che l'ente non potesse essere definito come di tipo commerciale. In particolare la remunerazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili, rientrando tale servizio nell'alveo delle prestazioni assistenziali, non costituiva - a suo dire - reddito da attività commerciale.

Il gravame dell'agenzia delle entrate veniva accolto dalla commissione tributaria regionale della Toscana in base al duplice rilievo: (a) che era onere dell'ente fornire la prova dello svolgimento di attività in misura prevalente nei confronti dei soci (*rectius*, degli associati) e tale onere, considerate le molteplici irregolarità contabili riscontrate nel processo verbale di constatazione, non era stato adempiuto; (b) che la mancanza di una regolare tenuta della contabilità non aveva permesso neppure di accertare quanto affermato dall'ente circa la natura delle somme ricevute dai beneficiari dell'attività di trasporto: se

---

Iva - Irpeg - Irap -  
Onlus -  
associazioni  
provinciali -  
attività commerciali  
- accertamento -  
scritture contabili -  
art. 10 d.lgs. n. 460-  
97 - prova

---

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cioè tali somme avessero costituito contributi volontari (come sostenuto dall'ente) ovvero corrispettivi per la remunerazione del servizio di trasposto presso strutture sanitarie pubbliche. Poiché in materia di agevolazioni fiscali la prova della sussistenza dei presupposti era a carico del contribuente, la commissione tributaria regionale riteneva infine non validamente confutato l'esito del verbale di constatazione, in ordine alle riscontrate omissioni e irregolarità.

L'associazione Apici, sede di Pistoia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, depositata il 21-6-2011 e non notificata.

L'agenzia delle entrate ha replicato con controricorso.

#### Motivi della decisione

I. - Col primo motivo di ricorso l'associazione deduce l'erroneità della sentenza per aver considerato la sede locale di Apici quale autonomo soggetto d'imposta.

Il motivo è inammissibile.

L'impugnata sentenza ha infatti affermato che il capo della decisione di primo grado, che aveva risolto la questione in modo difforme da quanto eccepito da Apici, vale a dire nel senso della riscontrata esistenza della soggettività in capo alla detta sede locale, non era stato impugnato, sicché al riguardo si era formato un giudicato interno.

La ricorrente deduce di aver riproposto la questione nelle controdeduzioni all'appello.

Ma la deduzione, oltre che priva di autosufficienza (posto che non è riportato, nel corpo del ricorso, il contenuto

del richiamato atto di controdeduzioni), è del tutto irrilevante, dal momento che, essendo l'associazione rimasta soccombente sulla specifica questione, non era affatto sufficiente la riproposizione (mera) della stessa in appello, occorrendo, al fine di evitare il formarsi del giudicato preclusivo, proprio l'impugnazione incidentale.

Secondo il prevalente indirizzo di questa corte, infatti, considerandosi gli artt. 56 del d.lgs. n. 546-92 e 346 c.p.c., l'appellato, al fine di superare la presunzione di rinuncia quanto alle questioni o alle eccezioni non accolte nella sentenza impugnata, ha l'onere di semplice riproposizione nei soli casi in cui le correlate domande o eccezioni siano state in primo grado ritenute assorbite, non anche, invece, quando le stesse siano state esplicitamente respinte. In questo secondo caso vi è pur sempre la necessità dell'impugnazione (v. da ultimo Sez. 5<sup>a</sup> n. 1562-14, n. 7702-13; n. 1545-07).

II. - Col secondo motivo l'associazione denuncia l'erroneità della sentenza per infondatezza dei presupposti relativi all'esercizio di attività commerciale e agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, non avendo la commissione tributaria correttamente correlato le attività svolte dall'associazione. A dire della ricorrente il trasporto era stato assicurato in favore di soggetti svantaggiati ai quali era stato chiesto un contributo a titolo di compartecipazione alle spese ben al di sotto del costo del servizio, e tutte le attività erano state svolte in funzione dei fini sociali.

Il motivo è inammissibile perché genericamente inteso a sindacare i profili di merito della decisione, mercé la quale la commissione ha ritenuto non assolto l'onere della prova in ordine alle condizioni del trattamento agevolativo invocato.

III. - Col terzo mezzo infine l'associazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 148 del Tuir.

A suo dire, il legislatore ha voluto enucleare, nell'ambito degli enti non commerciali, un sottoinsieme di enti che, in quanto destinatari di agevolazioni, sono tenuti a osservare prescrizioni nella formulazione dello statuto. Il quadro normativo, completato dall'art. 20 del d.p.r. n. 600 del 1973, porterebbe a concludere che gli enti non commerciali debbono tenere le scritture contabili solo per la parte di attività commerciale, essendo invece prescritta la redazione di un rendiconto annuale nel caso di svolgimento di raccolta pubblica di fondi. Donde non potevano nella specie essere invocate presunte violazioni contabili per poter far decadere l'ente dalla qualifica di ente non commerciale.

Il motivo è infondato.

La commissione tributaria, uniformandosi a principi generali costantemente ribaditi da questa corte (cfr., per recenti applicazioni in ordine a distinti regimi di esenzione, Sez. 5<sup>a</sup> n. 1561-15, Sez. 6<sup>a</sup>-5 n. 722-15; Sez. 5<sup>a</sup> n. 16858-14), ha correttamente affermato che incombeva all'ente associativo l'onere della prova della esistenza delle condizioni per il mantenimento delle agevolazioni

fiscali, posto che erano state riscontrate irregolarità della tenuta della contabilità.

Ha quindi osservato che l'onere, giustappunto difettando la contabilità, non era stato adempiuto.

Trattasi di accertamento di fatto idoneo a sorreggere la decisione, non sindacabile in cassazione se non sul versante - non censurato - della completezza e congruenza della motivazione.


IV. - Conseguenziale è il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 17 giugno 2015.

Il Consigliere estensore  


Il Presidente

